



COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tel. (0922) 982595 - - Fax 989341 <*> C.F. 80003390848

ORDINANZA N°20 DEL 23/05/2014

OGGETTO: Ordinanza a tutela del decoro delle vie pubbliche e del territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che alcuni comportamenti in contrasto con le comuni regole di convivenza civile costituiscono un grave danno alla sicurezza urbana ed una limitazione al diritto di ogni cittadino di fruire dei propri beni e di quelli pubblici in modo pieno e libero;

CONSIDERATO che i sopracitati comportamenti si estrinsecano in azioni che, nello specifico, deturpano e imbrattano sia il contesto urbanizzato del Comune di S.Stefano Quisquina che le campagne circostanti;

RITENUTO che il permanere di comprovate e improcrastinabili ragioni di pubblico interesse rendono necessario il ricorso al presente provvedimento idoneo a prevenire e contrastare i fenomeni degenerativi, assicurando ai cittadini la tutela contro ogni atto contrario al decoro;

VISTO l'art.6 della legge 24 luglio 2008, n°125, con il quale viene sostituito l'art.54 del D.lgs 267/2000, ampliando le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

VISTO quindi l'art.54 del D.lgs 267/2000, che al comma 4 dispone che Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo adotta con atto motivato provvedimenti anche con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO che il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno consente al Sindaco di intervenire per prevenire e contrastare, tra l'altro, le situazioni che alterano il decoro urbano;

VISTO l'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 T.U.E.LL, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e Ordinanze Comunali;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n°94 "Disposizioni in materia di Sicurezza Pubblica";

VISTO l'art.16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n°689, come modificato dall'art.6 bis della legge 24 luglio 2008 n°125;

ORDINA

E' fatto divieto di:

- 1. Gettare o abbandonare carte, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro tipo di rifiuto, oggetto o sostanza solida o liquida che comporti la deturpazione o l'imbrattamento delle pubbliche vie;**

2. **Imbrattare con qualsiasi sostanza il suolo pubblico, le opere e i manufatti di arredo urbano;**
3. **Gettare, depositare o abbandonare carte, bottiglie, contenitori e qualsiasi tipo di rifiuto, al di fuori degli spazi (uscio di casa) e orari stabiliti dall'amministrazione comunale;**
4. **Gettare rifiuti dai veicoli in sosta o in movimento;**
5. **Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo nel territorio comunale;**
6. **Posizionare nelle aree pubbliche cassonetti o contenitori di qualsiasi genere;**
7. **Distribuire volantini a scopo pubblicitario sugli usci delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture o comunque sugli altri tipi di veicoli. La distribuzione di volantini, deplianti manifesti o altro materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali, oppure con consegna a mano nelle abitazioni private;**
8. **Affiggere volantini/manifesti di qualsiasi genere al di fuori degli spazi a ciò destinati dall'Amministrazione Comunale;**
9. **Effettuare riparazioni meccaniche dei veicoli su aree pubbliche;**
10. **Adibire terreni privati all'interno del centro abitato a deposito di veicoli o di parti di essi.**

E' fatto obbligo:

- a) **ai proprietari di animali (cani, cavalli, ...) di portare con sé sacchetti o palette o comunque attrezzature di raccolta per raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni o escrementi dei propri animali che insozzano le pubbliche vie e mettono a rischio l'igiene pubblica;**
- b) **ai proprietari di fabbricati disabitati di provvedere all'adozione di misure volte all'impedimento dell'accesso dall'esterno all'interno degli stessi.**

Ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 (cinquanta/00);
- l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, dell'obbligo di provvedere da parte dei responsabili al ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi.

L'inottemperanza a tale ordine verrà perseguita penalmente e al ripristino provvederà l'Amministrazione Comunale rivalendosi sui trasgressori della spesa sostenuta;

DISPONE

La presente ordinanza, previa comunicazione al Prefetto, è immediatamente eseguibile e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, nei pubblici esercizi, nel sito internet e negli organi di stampa.


Ai fini della relativa esecuzione è inoltre trasmessa alle Forze di Polizia, che potranno in essere ogni attività di controllo e di vigilanza finalizzata a contenere e reprimere i predetti comportamenti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di affissione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Che l'adozione del presente provvedimento sia resa nota a tutti i cittadini mediante pubblicazione istituzionale all'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet istituzionale ed affissione nelle bacheche comunali e nei luoghi di maggior frequentazione.

Dalla residenza municipale, 23/05/2014

IL SINDACO
(Rag. Francesco Cacciatore)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Cacciatore', is written over the printed name. The signature is somewhat stylized and includes a large, horizontal oval loop.